



## REGIONE MARCHE

### Assegnazione Carburante Agricolo Agevolato

di cui al

*DM 454/2001*

*“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.”*

# MANUALE OPERATIVO UMA

In vigore dal 01/01/2024

## Sommario

PREMESSA.....	2
1. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÀ AGRICOLE AMMESSE .....	2
2. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE RICHIESTE .....	5
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA .....	9
3.1. MODALITÀ DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI ED ESAME DELLE CASISTICHE.....	10
3.2. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA.....	11
3.3. ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA.....	13
3.4. CONTROLLI IN AZIENDA .....	13
3.5. CONTROLLI DELL'OPERATO DEI CAA CONVENZIONATI .....	14
3.6. RIESAME DELLE PRATICHE .....	15
4. FASCICOLO AZIENDALE .....	15
4.1. CONDUZIONE DEI TERRENI .....	15
4.1.1. Titolo di possesso.....	15
4.1.2. Terreni ubicati fuori Regione .....	15
4.1.3. Colture acquistate "in piedi" .....	16
5. MACCHINE E ATTREZZATURE.....	16
5.1 CONTRATTI DI COMODATO E DI AFFITTO.....	19
6. VARIAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE .....	20
7. EVENTI ECCEZIONALI .....	20
8. CESSAZIONE DELL'IMPRESA.....	21
9. TRASFERIMENTI di CARBURANTE .....	21
10. FURTO O PERDITA DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO .....	21
11. RECUPERI DI ACCISA .....	21
11.1 PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO .....	22
12. DICHIARAZIONI SEMESTRALI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLI MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 DM 454/2001).....	23
12.1. DICHIARAZIONI SEMESTRALI .....	23
12.2 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO .....	23
12.3 RIMANENZE .....	25
12.4 ANNULLAMENTO DELLE DICHIARAZIONI – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO ACCISE.....	25
13. ANTICIPAZIONI COLTURALI .....	25
14. ALTRA DOCUMENTAZIONE AI FINI UMA .....	26

## PREMESSA

Il seguente documento costituisce il manuale operativo finalizzato all'applicazione delle procedure relative alla Concessione di carburante agli utenti di macchine agricole di cui al DM 454/2001 – "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica."

Tali procedure sono riportate nel presente documento al fine di garantire la corretta esecuzione dei compiti; sono altresì specificati i termini e le attività con la ripartizione delle responsabilità procedurali.

Nel procedimento relativo alle richieste di Concessione di carburante agli utenti di macchine agricole i soggetti coinvolti sono:

- A. il dirigente regionale responsabile della concessione: esprime parere sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica dei requisiti e delle procedure per la concessione delle agevolazioni, adotta i provvedimenti relativi allo svolgimento delle istruttorie;
- B. il responsabile regionale del procedimento con funzioni di coordinamento – è responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90; svolge funzioni di coordinamento regionale ai fini dell'omogeneizzazione delle modalità di lavoro e di chiarimento di eventuali dubbi interpretativi, convoca l'organismo preposto al riesame, propone i provvedimenti;
- C. il responsabile provinciale presso ciascuna Struttura Decentrata Agricoltura (SDA) è responsabile delle pratiche assegnate per competenza territoriale, in particolare, sovrintende al rispetto dei tempi del procedimento e sottoscrive l'elenco provinciale delle richieste istruite;
- D. l'istruttore svolge le istruttorie delle istanze assegnategli;
- E. il Comitato di riesame costituito da, B, C e D.

## 1. SOGGETTI BENEFICIARI E ATTIVITÀ AGRICOLE AMMESSE

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 454/01, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo spetta ai seguenti soggetti:

- a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 (Comprese le Cooperative di conduzione). Non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione i soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti alla C.C.I.A.A.;
- b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese (Cooperative di servizi);
- c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- d) consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali;
- e) imprese agromeccaniche.

Al fine di ottenere l'assegnazione di carburante agricolo agevolato i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. con codice ATECO agricolo mentre, per tutti, ad eccezione delle imprese di cui al punto e), è obbligatorio il possesso del fascicolo aziendale aggiornato.

Si specifica che il possesso della sede legale o dell'unità operativa nel territorio regionale non sono condizioni per l'assegnazione di carburante agricolo agevolato.

Per gli **esercenti attività agricole, le cooperative e le aziende agricole delle istituzioni pubbliche**, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base. Detto DPR prevede che sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. Si riporta di seguito la tabella per il calcolo del quantitativo di carburante ammissibile all'agevolazione in base ai capi ed all'estensione di terreno posseduta<sup>1</sup>.

CATEGORIA DI ANIMALI	Durata ciclo in mesi	Numero cicli annui	Numero capi allevabili per ettaro di superficie
Polli da carne	3	4	4.294,74 <sup>2</sup>
Galletti	2	6	10.200,00
Galline ovaiole	12	1	551,36
Fagiani	6	2	2.914,00
Tacchini da carne leggeri	4	3	1.200,00
Tacchini da carne pesante	6	2	680,00
Conigli	3	4	3.022,22
Ovicapri da riproduzione	12	1	44,35
Suini da ingrasso	9	1,33	34,00
Suini da riproduzione	12	1	14,57
Bovini da latte	12	1	5,83
Bovini da carne	12	1	5,83
Equini da riproduzione	12	1	7,84
Puledri	12	1	20,40

- c) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
- d) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente (per almeno il 50%) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

<sup>1</sup> Per le stalle cooperative, possono concorrere alla sommatoria dei terreni eleggibili al novero degli animali allevabili, anche le superfici dei soci direttamente coinvolte alla fornitura di alimenti per l'allevamento cooperativo; a tal proposito farà fede l'elenco delle superfici opportunamente descritte, a firma del socio fornitore di alimenti, che dovrà essere allegato alla richiesta annuale di cui all'art. 2 c. 5 del DM 454/2001; in alternativa potranno essere allegati i contratti di impegno da parte del socio fornitore.

<sup>2</sup> Valido anche per i capi allevati in soccida.

Per i **consorzi di bonifica e di irrigazione**, le agevolazioni spettano per i lavori agricoli eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.

In merito alle **attività connesse di cui all'art. 2135 comma 3<sup>3</sup>** ed in particolare alla "fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzo prevalente delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata", il DM 454/2001 prevede che, per svolgere lavori agricoli anche presso aziende di terzi con macchine e attrezzature normalmente impiegate per il proprio lavoro, il beneficiario sia iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173<sup>4</sup> in qualità di impresa agricola.

Secondo quanto previsto dall'Art. 3 circolare n. 44 del 15/11/2004 dell'Agenzia delle entrate e come chiarito nella circolare n. 44 del 2002, per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.

Nel declinare il concetto sopra evidenziato in azioni volte a ricomprendere le operazioni svolte dall'impresa agricola ed annoverate tra le attività connesse, tra quelle che possono beneficiare di carburante agricolo, si può affermare che esiste una corrispondenza diretta tra l'utilizzo di macchine agricole per l'attività agricola (organizzazione, capitale e risorse umane) e quindi del relativo gasolio ivi impiegato con l'utilizzo di macchine nell'attività connessa, con la relativa organizzazione di capitale/dipendenti e di conseguenza del gasolio utilizzato.

**Per effettuare il riscontro sopra indicato si dovrà verificare che nell'anno precedente a quello della richiesta, il gasolio impiegato per l'attività tipicamente agricola, sia superiore a quello impiegato nell'attività connessa<sup>5</sup>.** Questa sarà altresì la verifica effettuata in sede di controllo ex post.

Al fine di garantire che anche nell'anno della richiesta tale parametro di prevalenza sia verificato, dovrà essere verificato che l'assegnazione di gasolio per l'attività tipicamente agricola continui a mantenersi superiore a quello impiegato nell'attività connessa.

È da rilevare che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi. Per fruire del regime forfettario di imposizione tuttavia è necessario, in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente

---

<sup>3</sup> Per essere considerate connesse, le attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non devono rivestire per dimensione, organizzazione di capitale e risorse la connotazione di attività principale e/o autonoma.

<sup>4</sup> L'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 dispone che: " Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agro-meccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole."

<sup>5</sup> Nel caso in cui, per condizioni assolutamente eccezionali (eventi atmosferici che hanno impedito di effettuare le attività agricole, ecc.), si possa essere verificato un consumo di gasolio superiore nell'attività connessa, rispetto a quella agricola, rimanendo comunque verificati, per tale ultima attività, la prevalenza dei parametri di dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, onde evitare di perdere i privilegi previsti per l'erogazione di gasolio agevolato, il richiedente potrà dimostrare la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella connessa:

- con una relazione che dimostri con i parametri della dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane la prevalenza per l'attività agricola rispetto quella connessa;
- la permanenza nei due anni precedenti di un maggiore consumo di gasolio agricolo per le attività agricole rispetto a quelle connesse.

impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Tale confronto va effettuato sulla base del fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna specifica attrezzatura: il requisito della prevalenza è rispettato quando il fatturato derivante dall'impiego delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l'utilizzo delle altre attrezzature.

Si precisa che, nell'effettuare questo confronto, non possono essere annoverate fra le attrezzature "*normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*" della propria azienda beni le cui potenzialità siano sproporzionate rispetto all'estensione dei terreni dell'imprenditore agricolo o che non siano necessari nello svolgimento delle sue colture.

Non possono altresì essere considerate nella categoria delle macchine "*normalmente impiegate nell'attività principale*" dell'impresa agricola di cui trattasi sia le macchine o attrezzature detenute in qualità di cessionario con un contratto di comodato che prevede il loro uso in comune con il cedente, sia quelle detenute con un contratto di noleggio per l'esecuzione di specifiche lavorazioni. L'attività di servizio va considerata come connessa all'attività agricola fino a quando l'azienda utilizza in prevalenza macchine normalmente impiegate nell'attività agricola principale, tra le quali non possono evidentemente essere considerate le macchine o attrezzature detenute nelle forme sopra indicate.

Per le **imprese agromeccaniche** le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Nel caso in cui vengano svolte lavorazioni agricole su incarico di **imprese commerciali o industriali trasformatrici** prive, in quanto tali, del fascicolo aziendale, il carburante agricolo agevolato non potrà essere assegnato<sup>6</sup>. Ciò in quanto la fase del ciclo produttivo è effettuata dal "terzista" su committenza dell'impresa commerciale come, ad esempio, accade per la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi o per la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento.

Infine le **imprese agromeccaniche** miste in funzione della duplice attività svolta, debbono essere iscritte sia come imprese agricole che come imprese agromeccaniche con specifica codifica ATECORI 01.61 "Attività di supporto alla produzione vegetale".

## 2. CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE RICHIESTE

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

### 1. Per gli ESERCENTI ATTIVITÀ AGRICOLE (comprese le Cooperative di conduzione)

- a) Le proprie generalità e relativo domicilio o, nel caso di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;

---

<sup>6</sup> Può accadere che una impresa agromeccanica non sia sempre in grado di soddisfare, entro i tempi pattuiti, tutte le richieste di lavorazioni dei propri clienti e che la stessa si avvalga di un'altra impresa agromeccanica per effettuare parte dei lavori a suo carico. La seconda impresa agromeccanica potrà avere diritto al gasolio agricolo agevolato soltanto nel caso in cui la fattura per queste lavorazioni venga emessa all'agricoltore iniziale e non alla prima impresa agromeccanica committente (in quanto il primo terzista, a favore del quale viene rilasciata la fattura delle lavorazioni non è impresa agricola e non detiene i terreni del primo agricoltore nel proprio fascicolo SIAN).

- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
- d) un indirizzo di posta elettronica certificata attivo;
- e) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
- f) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M.454/2001, che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- g) l'ubicazione e dell'estensione dell'azienda, nonché della ripartizione delle colture su di essa praticate (macroutilizzo), con riferimento al fascicolo aziendale aggiornato;
- h) la dichiarazione relativa ai lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno (dal 01/01 al 31/12), con riferimento alle colture, previste dalle tabelle ettaro/coltura, alle superfici o alle quantità. Nel piano colturale della domanda vanno indicate unicamente le superfici per le quali si richiede il carburante agevolato. Inoltre debbono essere specificati i lavori riferiti alle colture, alle superfici o alle quantità che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche. Nella domanda non è richiesto il nominativo del terzista, dovrà essere indicato IL CUAA, in fase di dichiarazione annuale di avvenuto impiego.

**2. Per le COOPERATIVE i cui soci non hanno conferito il terreno:**

- a) la denominazione o ragione sociale, sede legale, nonché delle generalità del rappresentante legale;
- b) del codice fiscale e della partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole;
- d) un indirizzo di posta elettronica certificata attivo;
- e) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
- f) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M.454/2001 che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- g) deve essere riportato su SIAR l'elenco nominativo dei soci, alla data di presentazione della domanda, presso i quali la cooperativa esegue lavori, specificando, per ciascuno di essi:
  - gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
  - l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda (tale indicazione, avendo rilevanza ai fini della quantificazione del beneficio spettante, deve riguardare l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire e non già quella dell'intera azienda appartenente al socio);

- la ripartizione delle colture da effettuare sulla suddetta superficie;
- i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

Quanto sopra vale anche per le cooperative di conferimento prodotti agricoli costituite da soci imprenditori agricoli che conferiscono alla cooperativa i prodotti agricoli di propria produzione al fine di svolgere in comune le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione.

Le cooperative possono eseguire lavori anche presso altre aziende agricole se risultano iscritte al registro delle imprese anche come imprese agromeccaniche.

### **3. per le AZIENDE AGRICOLE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

- a) le generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca. Per quelle soggette ad immatricolazione, dovrà essere indicato il numero della targa, mentre per quelle non soggette ad immatricolazione, dovranno risultare il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
- d) un indirizzo di posta elettronica certificata attivo;
- e) le macchine operatrici di cui all'art.1, comma 3 del D.M.454/2001 che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;
- g) i lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, con riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere specificati inoltre quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale.

Inoltre il richiedente deve dichiarare su SIAR, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 ss. mm., l'attività agricola che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

### **4. Per i CONSORZI DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE**

- a) la denominazione o ragione sociale, sede legale, nonché delle generalità del rappresentante legale;
- b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);
- d) un indirizzo di posta elettronica certificata attivo;
- e) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, mentre per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel

caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;

- f) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
- g) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; (i consorzi di bonifica hanno diritto all'agevolazione per le sole attività agricole che possono eventualmente svolgere e non per le attività di bonifica (movimento ruspe ecc.).
- h) i lavori che si intendono eseguire nel corso dell'anno, con riferimento alle colture, alle superfici o alle quantità su cui si agirà. Devono essere specificati inoltre quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, per le quali, in fase di rendicontazione annuale, dovranno essere riportate le generalità del titolare, la ragione sociale e la relativa sede legale.

Inoltre il richiedente deve dichiarare su SIAR, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 ss. mm., l'attività agricola che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

#### **5. per le IMPRESE AGROMECCANICHE**

- i) le proprie generalità ed il relativo domicilio. Nel caso si tratti di persona giuridica, sono richiesti la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale
- j) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- k) la dichiarazione di essere impresa agromeccanica (su SIAR);
- l) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese;
- m) un indirizzo di posta elettronica certificata attivo;
- n) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che si intendono utilizzare specificandone la marca e per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa, mentre per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore. Nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, devono essere indicate le generalità del proprietario;
- o) le macchine operatrici che si intendono utilizzare per lavori agricoli, specificando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

Le imprese agromeccaniche possono richiedere un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di prodotti assegnati nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge; possono, altresì, richiedere, nel corso dell'anno, ulteriori assegnazioni.

Per ciò che concerne le imprese agromeccaniche che iniziano ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dai consumi dell'anno precedente, la richiesta può essere formulata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo non superiore a sei mesi, nonché alle macchine da utilizzare.

In fase di dichiarazione annuale l'impresa agromeccanica dovrà indicare le lavorazioni e le aziende agricole presso cui sono state effettuate (art. 6 comma 4 DM 454/01), tenendo conto che per le imprese agromeccaniche le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate all'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'art. 29 del DPR 917/86 e s.m.i..

A prescindere dalla categoria di soggetto richiedente, nella Richiesta di assegnazione annuale devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, da eseguire con l'impiego di energia elettrica, nonché le lavorazioni, anche stagionali, per le quali si prevede l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero con l'utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL, ecc.).

**Le imprese agromeccaniche possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei consumi di carburante già assegnato** presentando apposita richiesta Integrativa su SIAR, indicando le ditte presso cui prevede di effettuare le nuove lavorazioni, con il relativo piano colturale. A dimostrazione che il carburante ricevuto è stato tutto utilizzato, l'impresa agromeccanica richiedente deve produrre, all'atto della richiesta, le schede clienti relative alle ditte e alle lavorazioni eseguite. I CAA convenzionati, dopo averne valutato la correttezza e congruità, possono trattenere le copie delle schede clienti e delle relative fatture, rendendole disponibili per il controllo ex post; lo stesso dicasi in occasione di richieste integrative in cui, lo stesso il CAA, attesta l'utilizzo del gasolio sulla base della documentazione prodotta dall'impresa agromeccanica.

La maggiorazione sui quantitativi di gasolio ammissibili compete per classe di pendenza dei terreni come di seguito indicato:

- le superfici la cui pendenza è inferiore al 10% non hanno diritto a maggiorazione sull'erogazione di gasolio
- +10% per pendenze  $\geq 10\%$  e  $< 15\%$
- +15% per pendenze  $\geq 15\%$  e  $< 20\%$
- +20% per pendenze  $\geq 20\%$ .

Il dato relativo alla pendenza è desunto dal Fascicolo Aziendale ed è disponibile su SIAR. Il calcolo della maggiorazione media per il numero di ettari ammissibili ( $\geq 10\%$ ) è ponderata sul numero di Ha che rientrano nelle singole classi sopra determinate.

### **3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA**

L'istanza dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

**<http://siar.regione.marche.it>**

**entro il 30 giugno di ogni anno** mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati, mediante conferimento di apposito mandato. **Nell'uno e nell'altro caso è fatto obbligo, all'atto di presentazione di ogni domanda di aggiornare il recapito telefonico mobile del referente dell'azienda.**

Le tipologie di domanda da presentare su SIAR sono: richieste integrative; annotazioni (dichiarazioni) semestrali; dichiarazione di avvenuto impiego (denuncia annuale).

Nell'ipotesi in cui vengano presentate richieste oltre il termine del 30 giugno (ad esempio ditte costituite successivamente), saranno ammessi unicamente i quantitativi di carburante necessari alle lavorazioni ancora effettuabili da quella data e fino al termine dell'anno solare.

Per le domande presentate entro il 30 giugno che includono lavori già effettuati, l'agevolazione sarà riconosciuta qualora venga riscontrato in capo al richiedente un quantitativo di carburante detenuto a titolo di rimanenza dall'anno precedente e/o prelevato a titolo di anticipo con procedura semplificata, tale da rendere possibile lo svolgimento dei lavori eseguiti fino alla data di presentazione della domanda medesima.

Per l'utilizzo di eventuali rimanenze dell'anno precedente è necessario presentare la richiesta annuale, secondo le disposizioni del presente manuale al paragrafo 12.3.

Per le denunce presentate in ritardo, quindi oltre la data del 30 giugno si specifica quanto di seguito:

1. Tutti i beneficiari UMA che non hanno presentato la dichiarazione dei consumi relativi all'anno precedente entro la data di scadenza del 30/06 prevista dal DM 454/01, sono segnalati dal Dirigente responsabile, all'Agenzia delle Dogane per i provvedimenti di competenza;
2. Denunce presentate in ritardo dalle quali risulta una rimanenza: questa non è soggetta a recupero di accisa; detto quantitativo può essere riconosciuto solo per i lavori effettuabili dal momento della presentazione della domanda fino alla fine dell'anno;
3. Denunce presentate in ritardo dalle quali risulta sia una rimanenza dall'anno precedente, sia il prelevamento di anticipo sulla base della procedura semplificata prevista dalla DGR 15 del 24/01/2022: la rimanenza è trattata come al punto precedente, mentre sui quantitativi prelevati a titolo di anticipazione ex DGR 15/22, dovrà essere recuperata l'accisa perché non viene rispettato quanto stabilito dall'Allegato A alla DGR 318/2020, fatti salvi i quantitativi ancora non consumati che possono essere riconosciuti per i lavori ancora da svolgere. La determinazione di eventuali quantitativi non ancora consumati va effettuata tenendo conto della dichiarazione semestrale.
4. Mancata denuncia entro il 31/12 dell'anno successivo a quello di riferimento: su tutto il gasolio prelevato nell'anno di riferimento, compresi i quantitativi eventualmente prelevati a titolo di anticipazione, oltre alla rimanenza dall'anno precedente, deve essere recuperata l'accisa.
5. I quantitativi prelevati in eccesso rispetto all'assegnazione, non possono essere considerati in rimanenza e sono comunque soggetti a recupero di accisa. L'azienda si può avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso prima della segnalazione da parte della Regione.

### **3.1. MODALITÀ DI RICHIESTA AGEVOLAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI ED ESAME DELLE CASISTICHE**

Per le richieste di carburante destinato a lavori classificati come straordinari dalle tabelle ettaro/coltura di cui alla DGR 389/2016, si dovranno seguire le disposizioni di seguito specificate:

1. debbono essere corredate da una relazione indicante gli estremi catastali e documentazione cartografica e fotografica dei luoghi oggetto di intervento, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale siano descritte le operazioni straordinarie da svolgere, le macchine e attrezzature da utilizzare, con riferimento alle condizioni geomorfologiche e pedologiche dell'azienda in questione e le relative quantità di carburante necessarie, tenendo conto dei quantitativi massimi indicati nelle tabelle ettaro/coltura.

2. Nel caso di spandimento reflui è necessario indicare gli estremi della Comunicazione Nitrati e PUA (ove dovuta in applicazione del DM 5046 del 26/02/2016), da controllare nella specifica sezione Siar denominata: Siar – NITRATI
3. Per quanto riguarda la pulizia dei fossi si specifica che la normale pulizia dalla vegetazione erbacea spontanea e detriti, realizzata dal conduttore, anche per il tramite del terzista, nell'ambito della SAU, va considerata lavoro ordinario per le aziende che dispongono di specifica attrezzatura pertanto, per l'assegnazione dell'agevolazione, è necessario dimostrare il possesso della relativa macchina. Il lavoro può assumere il carattere di straordinarietà nel caso di un intervento più radicale, che preveda la ripulitura dai sedimenti o depositi e/o di vegetazione arbustiva o arborea, da valutare volta per volta e come tale soggetto alle specifiche di cui al punto 1 precedente. Non è concedibile l'agevolazione per lavori di pulizia fossi ricadenti su superfici demaniali in quanto al di fuori dei terreni aziendali.
4. L'operazione di sterratura e caricamento bietole rientra a tutti gli effetti tra le operazioni ordinarie. Pertanto l'agevolazione può essere riconosciuta alle richieste presentate da ditte in possesso della specifica macchina assegnando in via ordinaria il quantitativo ad ettaro previsto dalla tabella. Si precisa che, qualora l'azienda faccia richiesta anche per raccolta bietole con cantieri riuniti, dato che tale voce prevede anche il caricamento delle stesse, la specifica assegnazione va ridotta di 7 l/ha.
5. Nel caso di richiesta di gasolio agevolato per impianto/espianto vigneti, la relazione di cui al precedente punto 1. dovrà essere corredata degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio regionale.
6. Il lavoro di strigliatura su cereali è considerato diserbo con metodo biologico. Pertanto è ammissibile all'agevolazione un quantitativo di 11 l/ha, in alternativa ai 6 l/ha ammessi per il diserbo chimico distribuito con irroratore. Nel caso di strigliatura su favino, considerando che allo stato attuale le tabelle ettaro/coltura di cui alla DGR 389/2016 non prevedono questa specifica operazione, trattandosi di intervento per il controllo delle erbe infestanti, va assegnata l'agevolazione per la voce diserbo, tenendo conto che nella stessa è compreso anche il quantitativo necessario per un eventuale diserbo con irroratrice.

Si specifica che per ciascun lavoro straordinario da eseguire, i quantitativi espressi in litri/ettaro nella tabella della citata DGR 389/16 vanno intesi come massimali.

### **3.2. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA**

Il termine del procedimento è fissato in 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta nel caso di richieste verificate da un CAA e presentate secondo la convenzione stipulata con la regione per l'anno della richiesta. Le stesse si ritengono accolte con l'istituto del **silenzio assenso**, trascorsi 3 giorni dal completamento degli adempimenti da parte del CAA.

Il termine del procedimento è fissato invece in 30 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta per tutti gli altri casi ed in particolare:

- Le richieste presentate che non sono oggetto di convenzione CAA – Regione quindi non verificate e non provenienti da CAA secondo convenzione stipulata;
- le richieste che prevedono lavori straordinari preparatori di base;
- le richieste di aziende che conducono terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni (in quanto si procederà o a seguito dell'acquisizione del parere scritto favorevole o trascorsi 15 giorni dalla richiesta del predetto documento senza diversa comunicazione

- da parte della regione o della provincia di altra regione alla proposta di assegnazione della Regione Marche. La proposta contiene la specifica del piano colturale, la superficie ed il gasolio spettante sulla base delle tabelle ettaro/coltura in vigore nella Regione Marche);
- le richieste provenienti da imprese agromeccaniche, (in quanto non detentrici del fascicolo aziendale) e da imprese miste. Il diritto all'agevolazione è previsto per le lavorazioni effettuate presso aziende agricole in possesso dei requisiti indicati dal D.M. citato, purché queste ultime non abbiano richiesto carburante per le stesse lavorazioni e purché le colture e le relative superfici lavorate siano compatibili con i Macrousi risultanti dal fascicolo aziendale.
  - Le richieste che prevedono la ricezione del trasferimento di una rimanenza di carburante agevolato da parte di un altro soggetto.

Nella fase istruttoria delle predette istanze, in caso di carenze documentali, inesattezza dei dati riportati nelle richieste o incongruenze tra le informazioni riportate nel fascicolo aziendale di riferimento e quelle a SIAR, gli istruttori regionali non riconoscono la quota di carburante agevolato corrispondente al documento, attrezzatura mancante o non caricata correttamente a SIAR o informazioni discordanti riportate nelle varie banche dati. Solo nei casi di decurtazioni superiori al 50% del richiesto a seguito delle discordanze o anomalie sopra indicate si procederà con il respingimento della richiesta, diversamente si procederà con le decurtazioni spettanti accogliendo parzialmente l'istanza.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza è accessibile al richiedente tramite SIAR-UMA, anche attraverso appositi servizi di messaggistica esposti dal sistema.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza o di approvazione con decurtazione rispetto al quantitativo richiesto, l'esito istruttoria è completo delle relative motivazioni<sup>7</sup>.

L'istruttoria delle domande per le ditte Conto Terzi, sia come attività principale che in connessione, coinvolge anche il controllo delle ditte clienti nei confronti delle quali è stata emessa la fattura per le lavorazioni effettuate e rendicontate nelle relative schede.

L'impresa agromeccanica ha diritto al carburante agricolo agevolato per l'esecuzione di lavori quando l'azienda presso la quale effettua le lavorazioni, risulta regolarmente iscritta alla camera di commercio, come impresa agricola con codici ATECO dedicati ed è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole in SIAN con fascicolo aziendale validato annualmente.

Effettuati i suddetti controlli, qualora le ditte clienti non avessero i requisiti previsti, il carburante rendicontato si configura come utilizzo improprio.

Pertanto, in fase di istruttoria della richiesta di assegnazione per l'annualità in corso è necessario procedere alla riduzione dell'assegnazione di carburante per un quantitativo equivalente per il quale il CT non aveva titolo all'utilizzo.

Detti casi vanno segnalati tempestivamente al Responsabile regionale del procedimento per i successivi adempimenti.

In fase di istruttoria di assegnazione è altresì necessario effettuare dei controlli volti a verificare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni richieste contemporaneamente dal CT e dalle ditte clienti.

Le verifiche vanno effettuate sulle ditte clienti che hanno già presentato la denuncia ed è necessario confrontare le lavorazioni eseguite e le relative superfici.

---

<sup>7</sup> Avverso il procedimento di approvazione con decurtazione delle assegnazioni rispetto alla richiesta iniziale, il richiedente può presentare un'istanza integrativa, inoltrando adeguata documentazione.

Si specifica che tale confronto va eseguito su un campione del 5% delle aziende clienti, a partire da quelle che hanno presentato la denuncia. Se le aziende che hanno presentato la denuncia non arrivano al 5% del totale delle aziende clienti è sufficiente controllare tutte le aziende che hanno presentato la denuncia.

In caso di duplicazione di carburante l'utilizzo improprio viene contestato alla azienda cliente.

Le verifiche di congruità sulla totalità delle aziende clienti relative alle lavorazioni, alle superfici, alle disponibilità di gasolio, alle schede e relative fatture si rimandano alla fase di controllo ex post.

Ai fini della semplificazione della procedura, il modello previsto dalla circolare 1 bis al paragrafo 2 - Istruttorie con decurtazione – con il quale il Revisore provinciale comunicava il recupero al Responsabile Regionale non verrà più utilizzato, in quanto sarà lo stesso responsabile provinciale a caricare il recupero a SIAR nell'apposita sezione. Successivamente il regionale provvederà ad inviare la segnalazione alla Agenzia delle Dogane mediante l'apposito applicativo presente nel sistema informatico regionale.

Qualora a seguito di controllo ex post della denuncia annuale si riscontrino differenze, tra la superficie di seminativo totale dell'azienda cliente contenuta nel fascicolo aziendale e la superficie rendicontata nelle schede clienti/fatture dal terzista, si procederà con la segnalazione dell'intero scostamento alla Agenzia delle Dogane qualora quest'ultimo risulti superiore al 3%.

### **3.3. ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA**

Il responsabile provinciale presso ogni SDA o il responsabile regionale del procedimento può autorizzare l'annullamento della richiesta su domanda del soggetto interessato, inoltrata su SIAR, fino a quando non sia stata chiusa l'istruttoria.

### **3.4. CONTROLLI IN AZIENDA**

La verifica prevista dall'art. 7 del DM 454/2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" viene effettuata anche tramite sopralluogo su un campione di aziende pari al 5% estratto secondo i criteri di rischio individuati con decreto del dirigente della struttura competente e ha lo scopo di:

- verificare la corrispondenza e coerenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate e nelle dichiarazioni di avvenuto impiego, e quanto effettivamente rilevato (a titolo meramente esemplificativo, verificare la corrispondenza delle colture e delle relative lavorazioni, per gli allevamenti zootecnici, verificare il registro di stalla, per le serre verificare la presenza di sistemi di riscaldamento per i quali si chiede l'agevolazione, ecc.);
- verificare la presenza e l'idoneità delle macchine agricole e delle attrezzature destinate alle lavorazioni per le quali si richiede l'agevolazione (coincidenza del modello, targa, eventualmente telaio, con quelli dichiarati sul SIAR);
- verificare la coincidenza tra i lavori eseguiti e l'assegnazione ottenuta (soprattutto per le colture intercalari e anticipazioni colturali);
- verificare la presenza dei requisiti richiesti per accedere all'agevolazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del DM.

I controlli presso i CAA e le aziende richiedenti gasolio agricolo vengono effettuati, preferibilmente, nel secondo semestre dell'anno successivo a quello della domanda e comunque non oltre dodici mesi dall'estrazione del campione a controllo.

La check list da utilizzare per i controlli in azienda è disponibile su SIAR alla specifica sezione.

### **3.5. CONTROLLI DELL'OPERATO DEI CAA CONVENZIONATI**

Secondo quanto disposto dalla convenzione di cui alla DGR 245/2021, la Regione effettua il controllo sulla corretta esecuzione dell'attività affidata al CAA su un campione pari al 5% delle richieste concluse, campione estratto secondo i criteri di rischio stabiliti con apposito atto del dirigente della competente struttura.

Nel caso in cui emergano "non conformità" riguardanti i compiti attribuiti superiore al 20% del campione regionale di un determinato CAA, il controllo sulle pratiche del suddetto CAA viene elevato al 10%.

Il controllo, ai fini della verifica dei requisiti previsti dal DM 454/2001 per l'accesso alla agevolazione fiscale sul carburante agricolo, è effettuato di norma sul Sistema Informativo Agricolo Regionale e solo in particolari circostanze che per qualche motivo non permettono il controllo esaustivo tramite SIAR, anche presso la sede del CAA che si impegna a consentire la visione della documentazione necessaria.

#### A - Il controllo sul sistema informativo mira a verificare:

- a) che l'istanza sia correttamente e coerentemente compilata sulla base della situazione aziendale (es. superfici, colture), delle lavorazioni indicate ai fini della determinazione dell'assegnazione del carburante agricolo agevolato;
- b) che siano stati correttamente eseguiti tutti gli adempimenti relativi alla presentazione della richiesta (caricamento macchine e attrezzature agricole)
- c) che siano state correttamente e coerentemente presentate le denunce secondo quanto previsto dal DM 454/2001;
- d) che siano stati eseguiti secondo il DM 454/2001 tutti gli adempimenti relativi alle variazioni, ai decessi, ai furti carburante, ecc).

#### B - Il controllo presso il CAA da effettuarsi solo in particolari circostanze come sopra specificato, avrà ad oggetto la verifica:

- a) della presenza del **mandato** (per mandati conferiti prima del 11/07/2018);
- b) della presenza della documentazione di supporto prevista a corredo dell'istanza e delle dichiarazioni di avvenuto impiego (cfr paragr. 14).

Al termine dell'attività di controllo, nel caso in cui vengano rilevate "non conformità", queste saranno comunicate al CAA, che potrà presentare eventuali osservazioni. Si procederà a norma di quanto stabilito dalla convenzione vigente per l'anno di riferimento.

La check list da utilizzare per i controlli dell'operato dei CAA, sulla base di quanto specificato dalla convenzione di riferimento, è disponibile su SIAR alla specifica sezione.

### 3.6. RIESAME DELLE PRATICHE

L'eventuale riscontro delle anomalie a seguito dei controlli di cui al precedente paragrafo 3.4, è comunicato all'impresa con una nota contenente l'indicazione dell'esito istruttorio motivato e del termine di dieci giorni entro cui è possibile presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti ai fini del riesame da parte del Comitato di riesame.

Il Comitato provvede alla valutazione delle richieste di norma nei 30 giorni successivi al ricevimento delle stesse.

Nel caso vengano confermate le anomalie nei confronti delle dichiarazioni effettuate dal richiedente di gasolio agricolo agevolato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, viene data immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

## 4. FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti richiedenti sono tenuti alla apertura di una propria posizione anagrafica sul sistema informativo SIAN denominata fascicolo aziendale contenente informazioni di cui all'art. 3 del DP 503/99. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del decreto del presidente della repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei CAA di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e s.m., che ne curano la tenuta e l'aggiornamento. I dati contenuti nel fascicolo devono essere **confermati annualmente aggiornando la scheda di validazione almeno una volta nell'anno solare in cui viene utilizzato il carburante agricolo agevolato e comunque prima della richiesta annuale.**

Il fascicolo aziendale deve riportare la consistenza territoriale dell'azienda a norma del l'art.3 del DPR 1.12.1999 n.503.

In base a quanto sopra la superficie aziendale che viene considerata per l'assegnazione del carburante agricolo agevolato è quella risultante da fascicolo aziendale.

## 4.1. CONDUZIONE DEI TERRENI

### 4.1.1. Titolo di possesso

I titoli di possesso validi ai fini dell'assegnazione del carburante agevolato sono quelli previsti per la costituzione del fascicolo aziendale.

### 4.1.2. Terreni ubicati fuori Regione

L'art. 2 comma 10 del DM 454/2001 prevede la presentazione, da parte dei soggetti interessati che abbiano terreni ubicati in più province appartenenti a regioni diverse, un'unica dichiarazione all'ufficio regionale o provinciale competente nel territorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale risulta iscritta.

L'ufficio che riceve la richiesta di determinazione dei quantitativi di gasolio da assegnare relativamente a terreni situati in regioni diverse procederà a trasmetterla agli uffici regionali rispettivamente competenti affinché provvedano alla preventiva istruttoria per la individuazione del quantitativo di prodotto da ammettere ad impiego agevolato e quindi ne danno comunicazione all'ufficio richiedente che provvederà alla conseguente assegnazione.

Trascorsi 15 giorni dall'invio senza risposta dell'ufficio regionale competente, si procederà all'assegnazione dei quantitativi richiesti.

Non è tuttavia preclusa la possibilità per l'utente di presentare distinte richieste di determinazione dei quantitativi di prodotto da ammettere all'impiego agevolato presso i singoli uffici regionali o provinciali territorialmente competenti rispetto alla ubicazione dei terreni. In questo caso debbono essere specificati esclusivamente i terreni ricadenti nella regione interessata e l'ufficio che ha ricevuto la domanda provvederà ad eseguire l'istruttoria, ad assegnare il quantitativo di carburante spettante e a darne comunicazione all'ufficio UMA della provincia nella quale la ditta richiedente risulta iscritta alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

#### **4.1.3. Colture acquistate "in piedi"**

In base alla normativa che individua nel fascicolo aziendale lo strumento esclusivo per dialogare con la pubblica amministrazione, non è possibile considerare lavorazioni svolte su terreni non compresi nel fascicolo dell'azienda agricola di cui si tratta.

### **5. MACCHINE E ATTREZZATURE**

I macchinari adibiti a lavori agricoli rientrano nelle fattispecie sotto riportate:

- macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ss. mm. (macchine agricole semoventi e trainate);
- impianti ed attrezzature destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali;
- macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli;
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione;
- macchine operatrici di cui all'art. 58 del Codice della Strada quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Non sono comprese tra le macchine agricole:

- i ciclomotori (art. 52 del C.d.S.);
- i motoveicoli (art. 53 del C.d.S.);
- gli autoveicoli (art. 54 del C.d.S.);
- le macchine operatrici di cui all'art. 58 del predetto D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 quando non sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. In casi eccezionali, può essere valutata l'assegnazione di carburante agevolato per l'alimentazione di generatori elettrici necessari al funzionamento di impianti e macchinari utilizzati per lavori agricoli per i quali è dimostrata l'impossibilità dell'allaccio alla infrastruttura elettrica (ad es. mungitrici mobili operanti sui pascoli).

Qualora venga richiesta l'agevolazione per la benzina, le macchine agricole devono avere una potenza del motore non superiore a 40 CV e non possono essere adibite a lavori conto terzi.

Il richiedente deve indicare il titolo di possesso delle macchine e delle attrezzature agricole. Sono ammessi i seguenti titoli:

- proprietà;
- comproprietà;
- leasing;
- noleggio;
- affitto;
- comodato (come specificato al Capitolo 5.1).

Ai fini dell'ottenimento di carburante agricolo agevolato l'utente deve dichiarare, come previsto dal DM 454/2001, le macchine e le attrezzature che intende utilizzare per le lavorazioni che effettua nell'anno a cui si riferisce la richiesta.

I dati delle macchine e delle attrezzature vanno caricati e scaricati nell'apposita sezione di gestione dei macchinari del SIAR utilizzando la documentazione di seguito elencata per ciascuna tipologia di richiedente.

#### **Ditte Conto Proprio (CP)**

1. Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
2. Libretto di circolazione o Documento Unico per le macchine soggette a immatricolazione in proprietà o foglio provvisorio (nel caso di acquisto recente);
3. Fatture di acquisto per le attrezzature in proprietà (macchine non soggette a immatricolazione) o, in caso di non possesso della fattura, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00);
4. Contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d'uso, per macchine e attrezzature non di proprietà, in cui sia specificata anche la data di scadenza oltre che la matricola del telaio ed il numero di targa, se del caso (unito al libretto di circolazione/Documento Unico se presente), nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'uso in comune delle macchine ed attrezzature;
5. Documentazione prevista dai capitoli 8 – 9 – 10 quando ricorre il caso.

#### **Ditte Conto Terzi (CT)**

1. Fotocopia della Partita Iva e del codice fiscale (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria)
2. Libretto di circolazione o Documento Unico per le macchine soggette a immatricolazione in proprietà o foglio provvisorio (nel caso di acquisto recente). Nel predetto documento dovrà essere riportata alla sezione J1, la dicitura "Conto Terzi" oppure "Lavorazioni meccaniche agrarie". Nel caso in cui nella carta di circolazione non risulti inserita tale dicitura, si farà riferimento alla documentazione fiscale della ditta richiedente rappresentata da copia del libro cespiti accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne determini la conformità all'originale, a firma del richiedente o del responsabile della tenuta della contabilità aziendale.
3. Fatture di acquisto per le attrezzature in proprietà (macchine non soggette a immatricolazione) o, in caso di non possesso della fattura, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00);
4. Contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d'uso, per macchine e attrezzature non di proprietà, in cui sia specificata anche la data di scadenza oltre che la matricola del telaio ed il numero di targa, se del caso (unito al libretto di circolazione/Documento Unico se presente), nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'uso in comune delle macchine ed attrezzature;

5. Documentazione prevista dai capitoli 8 – 9 – 10 quando ricorre il caso.
6. Copia schede clienti e fatture

### **Cooperative**

1. Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
2. Libretto di circolazione o Documento Unico per le macchine soggette a immatricolazione in proprietà o foglio provvisorio (nel caso di acquisto recente);
3. Fatture di acquisto per le attrezzature in proprietà (macchine non soggette a immatricolazione) o, in caso di non possesso della fattura, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00);
4. Contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d'uso, per macchine e attrezzature non di proprietà, in cui sia specificata anche la data di scadenza oltre che la matricola del telaio ed il numero di targa, se del caso (unito al libretto di circolazione/Documento Unico se presente), nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'uso in comune delle macchine ed attrezzature;
5. Documentazione prevista dai capitoli 8 – 9 – 10 quando ricorre il caso.

### **Aziende agricole delle istituzioni pubbliche**

1. Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
2. Libretto di circolazione o Documento Unico per le macchine soggette a immatricolazione in proprietà o foglio provvisorio (nel caso di acquisto recente);
3. Fatture di acquisto per le attrezzature in proprietà (macchine non soggette a immatricolazione) o, in caso di non possesso della fattura, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00);
4. Contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d'uso, per macchine e attrezzature non di proprietà, in cui sia specificata anche la data di scadenza oltre che la matricola del telaio ed il numero di targa, se del caso (unito al libretto di circolazione/Documento Unico se presente), nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'uso in comune delle macchine ed attrezzature;
5. Documentazione prevista dai capitoli 8 – 9 – 10 quando ricorre il caso.

### **Consorzi di bonifica e irrigazione**

1. Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria);
2. Libretto di circolazione o Documento Unico per le macchine soggette a immatricolazione in proprietà o foglio provvisorio (nel caso di acquisto recente);
3. Fatture di acquisto per le attrezzature in proprietà (macchine non soggette a immatricolazione) o, in caso di non possesso della fattura, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00);
4. Contratti di leasing, affitto, noleggio, comodato d'uso, per macchine e attrezzature non di proprietà, in cui sia specificata anche la data di scadenza oltre che la matricola del telaio ed il numero di targa, se del caso (unito al libretto di circolazione/Documento Unico se presente), nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'uso in comune delle macchine ed attrezzature;
5. Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento;
6. Dichiarazione del legale, resa ai sensi del DPR. 445/00 rappresentante dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione;

## 7. Documentazione prevista dai capitoli 8 – 9 – 10 quando ricorre il caso.

È possibile dimostrare il possesso di una macchina agricola anche con la fattura di noleggio in acconto, ma questa dovrà essere rilasciata anticipatamente al periodo di utilizzo ed inserita a giustificazione del possesso nell'Anagrafe delle Macchine. Alla fine del suddetto periodo bisognerà allegare all'istanza di richiesta UMA la relativa fattura di noleggio a consuntivo (nella dichiarazione di avvenuto impiego).

La documentazione sopra specificata, riguardante i dati relativi alla richiesta, qualora non presente nel fascicolo aziendale, deve essere acquisita su SIAR nell'apposita sezione di anagrafe macchinari. Successivamente verranno effettuati solo i carichi delle nuove macchine/attrezzature e gli scarichi delle macchine/attrezzature non più utilizzate; i documenti probanti dovranno essere conservati presso l'azienda o presso il CAA qualora l'utente se ne avvalga per la presentazione delle domande UMA.

Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 445/00 relative all'attestazione di proprietà delle macchine e attrezzature, verranno verificate con il controllo delle domande previsto dal paragrafo 3.4.

### **5.1 CONTRATTI DI COMODATO E DI AFFITTO**

I contratti di affitto e di comodato possono essere stipulati solo nel caso in cui il concedente abbia la piena proprietà del bene.

Il contratto di comodato e di affitto deve:

- essere redatto in forma scritta;
- essere registrato;
- riportare la data di scadenza;
- riportare, se del caso, la clausola dell'uso in comune delle macchine e/o attrezzature oggetto del contratto;
- riportare tipo e marca e, per le macchine o attrezzature soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore.
- allegare, per le macchine o attrezzature soggette ad immatricolazione, il libretto di circolazione o il Documento Unico;
- essere firmato dal concedente e dal/dai cessionario/i.

Il contratto di comodato scritto e registrato non è richiesto per dimostrare il possesso di macchine/attrezzature di proprietà di coniugi o parenti e affini fino al secondo grado. In questi casi può essere accettata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dalle parti nella quale viene attestata la specifica casistica.

È inoltre richiesto il contratto di comodato scritto e registrato anche per dimostrare il possesso di macchine/attrezzature per periodi inferiori all'anno. Per i contratti di comodato d'uso redatti precedentemente all'entrata in vigore del manuale approvato con DDPF 155 del 29 marzo 2021 e ancora in corso di validità che non riportano tutte le specifiche sopra previste, il richiedente può integrare le predette informazioni con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000, allegandola nella documentazione dell'anagrafica macchine.

Per le imprese che esercitano sia l'attività in conto proprio che di conto terzi, (unica partita Iva con codici Ateco diversi per attività agricola e per attività agromeccanica) occasionalmente e non ripetibile nel corso degli anni, una attrezzatura/macchina, in carico all'attività agricola, può essere utilizzata per giustificare la richiesta di carburante agevolato anche da parte dell'attività agromeccanica a condizione che tale situazione venga attestata dal titolare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 da caricare su SIAR quale giustificativo del possesso macchina che a consuntivo, venga emessa la relativa fattura di noleggio a freddo o autofattura ad eccezione dell'impresa che applica la contabilità IVA unica per entrambe le attività dove si applica il regime di detrazione ordinario (IVA da IVA).

Nel caso in cui nel contratto si faccia riferimento a macchinari e/o attrezzature di uso comune ad entrambi i contraenti, sarà necessario indicare nello stesso, la quantità in termini di ettari/quintali ecc. lavorabili da dette macchine/attrezzature. L'assegnazione dell'agevolazione viene effettuata a seguito di valutazione positiva di compatibilità tra potenziale lavorativo della macchina/attrezzatura ed entità del lavoro che la stessa dovrà svolgere. Per la valutazione di compatibilità si fa riferimento alla capacità lavorativa oraria della macchina desumibile dal raffronto tra la scheda tecnica e le esigenze complessivamente risultanti dal lavoro da svolgere desunte dalle domande di assegnazione dei contraenti.

Non sono ammessi contratti che prevedono l'uso in comune di macchine ed attrezzature ai fini delle lavorazioni agricole nel caso in cui la proprietà sia di un'impresa agromeccanica ed il cessionario sia una impresa agricola.

Non è comunque ammesso, per un'impresa agricola che svolge, come attività connessa, attività di servizi di meccanizzazione presso altre imprese agricole, l'uso di macchine o attrezzature detenute in qualità di cessionario in un comodato d'uso in comune con il cedente. Ciò in quanto queste macchine e attrezzature non possono essere considerate come "normalmente utilizzata" nell'impresa agricola di cui trattasi.

Nel caso in cui l'uso comune non risulti specificato, il contratto di comodato permette al solo comodatario di usufruire delle macchine/attrezzature oggetto dello stesso, ai fini della richiesta di carburante agricolo agevolato. Qualora il contratto abbia lo scopo di consentire l'uso in comune tra comodante e comodatario di una o più macchine/attrezzature, tale condizione deve essere chiaramente specificata nel contratto stesso.

## 6. VARIAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE

L'art. 2 comma 11 del DM 454/2001 prevede che le variazioni dei dati dichiarati e quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, intervenute dopo la presentazione della richiesta, vanno comunicate **"entro trenta giorni dal verificarsi della variazione"**.

Le variazioni vanno inserite su SIAR mediante il modello "Richiesta Integrativa" (es. aumento o diminuzione terreni, variazione del parco macchine, cambio del piano colturale, ecc.).

## 7. EVENTI ECCEZIONALI

In caso di **eventi eccezionali**, ad esempio avversità atmosferiche, la Regione dispone con apposito provvedimento dell'esigenza di procedere all'assegnazione di quantitativi di carburante superiori a quelli previsti dalla tabella ettaro-coltura di riferimento. Tale provvedimento individua le zone, le colture e le lavorazioni interessate dall'evento eccezionale.

## 8. CESSAZIONE DELL'IMPRESA

In caso di **cessazione dell'impresa**, occorre comunque provvedere agli adempimenti previsti dal DM 454/2001, art. 6, quindi eseguire le *Annotazioni semestrali e dichiarazione di avvenuto impiego*.

Nel caso di **cessazione di ditta individuale per decesso del titolare**, deve essere prodotta dal soggetto legittimato apposita documentazione comprovante la propria posizione, entro 6 mesi, al fine degli adempimenti di cui all'art.6 DPR454/2001.

In caso di mancato trasferimento della rimanenza ad altro soggetto, si applicano le disposizioni vigenti sul **pagamento dell'accisa** (vedi paragrafo 9 del presente manuale).

## 9. TRASFERIMENTI di CARBURANTE

L'articolo 6, comma 8, del DM 454/2001 prevede che in caso di cessazione della ditta, le rimanenze di carburante agricolo agevolato possano essere trasferite presso un'altra impresa o presso uno dei depositi autorizzati.

A tal fine, sulla base della dichiarazione di avvenuto impiego, dovrà essere presentato, utilizzando il SIAR al momento della dichiarazione di avvenuto impiego, il modello che verrà stampato dovrà essere firmato dal ricevente e dal cedente.

Il responsabile regionale provvederà all'istruttoria autorizzando il trasferimento con comunicazione agli interessati oltre che all'agenzia delle Dogane.

Nel caso di cessazione di un ramo di attività nell'ambito di un'impresa mista le eventuali rimanenze di carburante agricolo agevolato possono essere attribuite con le stesse modalità di cui sopra all'interno della medesima impresa (stesso CUAA) o al deposito autorizzato.

## 10. FURTO O PERDITA DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO

In caso di furto o perdita di carburante agricolo agevolato l'impresa, previa denuncia all'Autorità competente (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato), ne dà comunicazione anche all'ufficio delle Dogane e all'ufficio regionale territorialmente competente, indicando il quantitativo sottratto o perso e allegando copia della denuncia di furto o perdita presentata come sopra.

Gli estremi della denuncia di furto o perdita devono comunque essere riportati nella Dichiarazione annuale di avvenuto impiego.

Il carburante mancante va indicato nella denuncia come oggetto di furto o perdita. La ditta interessata può chiedere una assegnazione sostitutiva a seguito di dimostrazione della restituzione dell'accisa per il quantitativo corrispondente.

## 11. RECUPERI DI ACCISA

Si dispone il recupero di accisa nei seguenti casi:

- **prelevamento di carburante agevolato in quantità maggiore dell'assegnazione:** le imprese che, in tale eventualità, si attivino spontaneamente, **prima di qualsiasi controllo da parte della Regione**, devono inviare apposita comunicazione alla Regione (responsabile regionale) e all'Ufficio delle Dogane. In tale comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati identificativi dell'impresa, quelli dell'assegnazione e del rifornimento in eccedenza rispetto al quantitativo previsto dall'assegnazione nonché la dichiarazione di volersi

avvalere dell'istituto del **ravvedimento operoso**; il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione netta non può mai essere dichiarato come rimanenza, anche se risulta non consumato, perché non rientra nella disponibilità del produttore in quanto non assegnato;

- **utilizzo difforme dalla richiesta:** tale circostanza ha luogo quando, a seguito di controlli sull'impresa, venga riscontrato un consumo di carburante non conforme a quanto dichiarato;
- **cessazione di impresa o di ramo di attività** in mancanza di trasferimento delle rimanenze ad altro soggetto (anche deposito autorizzato) (ai sensi del DM DM 454/2001, art. 6, comma 8);
- **residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre di ogni anno e non riassegnato l'anno successivo** in quanto non richiesto, in assenza di cessazione d'impresa;
- **residui trasferiti da altra azienda e non riassegnati** in quanto la ditta ricevente non ha presentato richiesta di carburante.
- **richiesta di nuova assegnazione a seguito di furto** di carburante agricolo agevolato. Gli uffici regionali procederanno alla nuova assegnazione solo a seguito della comunicazione dell'interessato riguardante l'avvenuto versamento dell'accisa da recuperare.

**Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM 454/2001, il responsabile regionale comunica all'ufficio delle Dogane competente per territorio i quantitativi di carburante soggetti a recupero, indicandone le cause nonché i dati anagrafici delle ditte interessate.**

### **11.1 PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Per attivare il Ravvedimento Operoso occorre procedere nel modo seguente:

- l'azienda che scopre di aver usufruito di gasolio agricolo agevolato in eccesso rispetto allo spettante, comunica all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) competente per territorio il quantitativo esatto di gasolio agricolo agevolato non dovuto e chiede di poter versare la relativa accisa tramite ravvedimento operoso;
- l'ADM, se accetta la richiesta, provvede al conteggio di quanto dovuto in termini di accise e invia all'azienda i dati per effettuare il pagamento ovvero il mod. F24 precompilato dove sono riportati tutti i dati per effettuare il pagamento, compreso il codice tributo e l'importo complessivo da versare;
- una volta effettuato il versamento, una copia dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa per PEC alla Regione Marche, in modo che l'ufficio competente possa procedere all'azzeramento dell'eccedenza risultante in capo all'azienda che ha effettuato il ravvedimento operoso.

## 12. DICHIARAZIONI SEMESTRALI DEI CONSUMI E DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO DI OLI MINERALI NEGLI USI AGEVOLATI (ART. 6 DM 454/2001)

### 12.1. DICHIARAZIONI SEMESTRALI

Entro la scadenza di ogni semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento l'impresa deve presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 6, commi 2-3-4 contenente l'indicazione dei consumi complessivi di prodotti petroliferi<sup>8</sup>.

Tali dichiarazioni semestrali vanno rese dall'impresa tramite SIAR utilizzando le sezioni "Denuncia I semestre" e "Denuncia II semestre". L'annotazione e relativa dichiarazione su SIAR riferita sia al primo che al secondo semestre, può essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Questo obbligo non ricorre per le imprese agromeccaniche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto.

I Consorzi di bonifica e di irrigazione dovranno indicare nelle dichiarazioni semestrali l'area di intervento.

**La produzione di tali documenti tramite SIAR assolve agli obblighi di annotazione di cui al comma 2, in quanto il libretto di controllo del richiedente si compone dei documenti informatici sottoscritti all'interno del sistema informativo della Regione.**

### 12.2 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO IMPIEGO

Entro il 30 giugno di ogni anno, e comunque prima della richiesta annuale<sup>9</sup>, l'impresa deve rendere tramite il SIAR una **dichiarazione annuale** ai sensi del art. 6 comma 6 del DM 454/01, **riferita ai consumi complessivi dell'anno solare precedente**. In essa sono indicati complessivamente i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente (rimanenze<sup>10</sup>) dei quali si terrà conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo; va inoltre indicato il CUA dell'impresa agromeccanica incaricata per le lavorazioni, già specificate nella richiesta di assegnazione approvata (art.2 comma 7).

Ciò assolve all'obbligo di conformità dell'uso effettivo dei prodotti agevolati alle previsioni contenute della Richiesta autorizzata (comma 6).

<sup>8</sup> La circolare 49/D 29 luglio 2002 dell'Agenzia delle Dogane prevede che "Con riferimento al comma 2 dell'articolo in esame (art.6), per quanto attiene alle annotazioni dei consumi complessivi che i soggetti titolari dell'agevolazione sono chiamati ad effettuare **semestralmente** sui libretti di controllo <...>."

<sup>9</sup> Con la DGR 318/2020, è stata introdotta una semplificazione nella procedura di assegnazione dell'anticipo di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura: la **possibilità di effettuare la richiesta di anticipo carburante per l'anno in corso prima della denuncia di avvenuto impiego dell'anno precedente**.

<sup>10</sup> Fanno parte delle **rimanenze** anche i quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine.

Poiché l'assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, la **rimanenza** dichiarata dal produttore al 31 dicembre di ogni anno, per poter essere riutilizzata nell'anno successivo, deve essere riassegnata. Ciò comporta che, nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare solo la rimanenza senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, dovrà comunque presentare una domanda di assegnazione del carburante agevolato per l'anno in corso in modo che copra il residuo detto, pena l'impossibilità di poterlo dichiarare come consumato e l'obbligatorietà di versarne l'accisa in quanto consumo non autorizzato.

Nel caso di **rimanenze trasferite da altra azienda**, la ditta ricevente, dopo che la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, deve presentare una domanda nella quale il residuo dovrà essere ricompreso nella sua assegnazione lorda, altrimenti quel residuo non potrà essere utilizzato.

Se la ditta decide di non presentare più richiesta di carburante agevolato, e quindi **proceda alla chiusura della propria posizione**, se dall'ultima domanda risulta una rimanenza, la dovrà trasferire al deposito autorizzato presso il quale aveva acquistato il carburante o ad altro produttore agricolo. Se ciò non fosse possibile e, al tempo stesso, non la ditta intenda ripresentare una nuova richiesta di assegnazione per il residuo, dovrà dichiarare quel residuo ai fini del recupero di accisa pagando il relativo importo e la sanzione per il carburante che trattiene in azienda.

La dichiarazione rilasciata su SIAR, denominata "Denuncia Annuale", deve contenere tutti gli elementi richiesti dall'art. 6 e in particolare:

- **i quantitativi** di carburante agevolato utilizzati per le **lavorazioni autorizzate** eseguite;
- nel caso di lavorazioni affidate ad **imprese agromeccaniche**, l'identificativo unico (CUAA.) dell'impresa agromeccanica che ha eseguito le lavorazioni;
- **le rimanenze.**

**Le cooperative** (cooperative i cui soci non hanno conferito i propri terreni) dovranno indicare in Denuncia Annuale, ai sensi del comma 7 art.6, le lavorazioni e le aziende agricole dei soci presso cui esse sono state effettuate.

**L'impresa agromeccanica** dovrà indicare in Denuncia Annuale, ai sensi del comma 4, le lavorazioni e le aziende agricole presso cui esse sono state effettuate. La Denuncia Annuale va in questo caso corredata dalle "**Schede clienti**" e dalle **Fatture** relative ai lavori eseguiti.

Per ogni azienda presso la quale si effettuano le lavorazioni deve essere redatta una **Scheda cliente**, **da compilare entro cinque giorni dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura**; se un cliente ha terreni che ricadono in più province ricadenti in regioni diverse occorre compilare una scheda per ogni provincia.

Nella singola **Scheda cliente** debbono essere riportate:

- l'identificativo unico (**CUAA**) e numero di iscrizione CCIAA (REA) dell'impresa presso la quale sono state eseguite le lavorazioni;
- data di esecuzione della lavorazione ed ubicazione;
- le **lavorazioni** eseguite per ciascuna **coltura** nell'azienda agricola di riferimento;
- la **superficie** lavorata per ogni coltura e lavorazione;
- **i quantitativi** di prodotti consumati nell'azienda agricola di riferimento.

Qualora a seguito di controllo vengano riscontrate differenze di superficie tra i dati annotati nelle schede clienti/fatture indicate, la superficie contenuta nel fascicolo aziendale e la superficie indicata nella richiesta di assegnazione dell'azienda cliente si provvederà nel modo seguente: fino al 3% di scostamento rispetto alla superficie complessivamente lavorata in CT, per ogni impresa agromeccanica, attraverso la compensazione sull'assegnazione dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'anomalia. Per scostamenti superiori, si procederà alla segnalazione dell'intero scostamento all'Agenzia delle Dogane. Nel caso in cui non fosse possibile dar corso a tale forma di recupero (es. per controlli ex-post), si procederà a segnalare il quantitativo di carburante su cui effettuare il recupero di accisa all'Agenzia delle Dogane.

**I documenti fiscali relativi alle dichiarazioni devono essere conservati per almeno cinque anni** sia dal richiedente il carburante agricolo agevolato che dal CAA presso cui vengono presentate le istanze.

La **Dichiarazione di avvenuto impiego** va resa inoltre:

- a) in caso di **cessazione** dell'impresa;
- b) per le aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante, non hanno proceduto ad alcun prelievo di carburante e non hanno residui assegnati da utilizzare.

**La mancata presentazione della Dichiarazione di avvenuto impiego, nei prescritti termini comporta la segnalazione della ditta all’Agenzia delle Dogane per gli adempimenti di cui all’art. 50 del Testo Unico delle accise<sup>11</sup>- D Lgs.26.10.1995 n.504.**

### **12.3 RIMANENZE**

Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, il residuo dichiarato dal produttore al 31 dicembre, **per poter essere riutilizzato nell’anno solare successivo, deve essere riassegnato, attraverso la presentazione di una nuova domanda. In mancanza, il produttore sarà obbligato a versare l’accisa a causa del residuo dichiarato e non riassegnato.**

La stessa situazione si verifica per i residui trasferiti da altra azienda, che rappresentano una rimanenza in capo alla ditta ricevente, la quale per poter utilizzare il carburante trasferito deve presentare una domanda; in assenza, la ditta sarà obbligata a versare l’accisa a causa della mancata assegnazione del carburante acquisito.

### **12.4 ANNULLAMENTO DELLE DICHIARAZIONI – AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO ACCISE**

Il responsabile provinciale o il responsabile regionale del procedimento può autorizzare l’annullamento delle dichiarazioni su domanda del soggetto interessato, presentata tramite SIAR. La richiesta di annullamento può essere accolta fino all’approvazione della richiesta annuale comunque non può essere presentata oltre il 30 giugno. In questo caso la nuova dichiarazione deve essere inoltrata entro lo stesso giorno. La presentazione oltre tale data dà luogo ad inadempimento ai sensi del D Lgs. 26.10.1995 n. 504.

Il responsabile provinciale o il responsabile regionale del procedimento può avviare il procedimento di recupero delle accise a seguito del riscontro di anomalie nei consumi di carburante agricolo agevolato.

## **13. ANTICIPAZIONI CULTURALI**

Nella domanda annuale vanno indicate come “anticipazioni culturali” le lavorazioni da effettuarsi nell’anno in corso sulle colture il cui raccolto verrà realizzato nell’anno solare successivo alla domanda<sup>12</sup>.

Eventuali differenze dovute a lavorazioni non effettuate vanno segnalate nella dichiarazione semestrale del 31/12 ed il corrispondente quantitativo di carburante assegnato e non utilizzato dovrà essere riportato in rimanenza.

**Nel caso di preparazione del terreno per una coltura il cui raccolto avverrà l’anno successivo, non si è in presenza di variazione se nell’anno successivo sarà realizzata una coltura diversa da quella indicata nella domanda dell’anno precedente in quanto le domande sono indipendenti. Le variazioni intervengono solo in caso di modifiche del piano culturale dell’anno in corso.**

---

<sup>11</sup> Art. 50 *Inosservanza di prescrizioni e regolamenti* (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993). Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro - Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. vv), D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 48/2010 e, dall’art. 11, comma 5, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

<sup>12</sup> In fase di controllo si procederà alla verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato tra le “anticipazioni” dell’anno in corso e le colture principali dell’anno successivo.

#### 14. ALTRA DOCUMENTAZIONE AI FINI UMA

**Autorizzazioni necessarie e impegni da rispettare nel caso di svolgimento di specifiche attività.**

**Per le sotto elencate autorizzazioni è necessario fornire i relativi estremi (data e numero di protocollo, unitamente all'Amministrazione di riferimento):**

- taglio bosco;
- prelievo dell'acqua per l'irrigazione<sup>13</sup>;
- comunicazione Nitrati e PUA (ove dovuta in applicazione del DM 5046 del 26/02/2016) da controllare nella specifica sezione Siar denominata: Siar – NITRATI;
- impianto/espianto vigneti.

In sede di controllo, oltre alla documentazione, potranno essere visionati i documenti che costituiscono il fascicolo aziendale detenuto presso il CAA.

In caso di presentazione di domanda con il supporto di un CAA diverso da quello che detiene il fascicolo aziendale, in aggiunta alla documentazione elencata o scansionata va conservata la scheda di validazione che sostituisce la documentazione cartacea prevista per il fascicolo aziendale dalla circolare AGEA ACIU.2012.90 del 29/02/2012 e s.m.i., ove prevista.

\*\*\*\*\*

---

<sup>13</sup> Nel caso l'utente attinga acqua da impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica e Irrigazione, l'istanza UMA deve essere corredata dal bollettino MAV utilizzato per il pagamento del servizio irriguo (è valido anche quello dell'anno precedente qualora l'istanza venga presentata in data antecedente a quella di pagamento del servizio per l'anno in corso). Nel caso di attingimento da un bacino di raccolta di acque superficiali, per le quali non necessita autorizzazione, sarà sufficiente dichiarare tale tipologia di attingimento con l'indicazione catastale ove insiste l'invaso. Viceversa, nel caso di attingimento da falda, sarà necessario produrre la documentazione di autorizzazione all'attingimento a scopo irriguo (non domestico).